



Agente della Riscossione per le province siciliane  
Direzione Generale  
Via E. Morcelli, 8 - 90143 Palermo

Palermo, 31 maggio 2017

**Prot. 346776 del 31 maggio 2017**

Ente 05323

Spett.le  
Comune di Misilmeri

**P.E.C. comune@pec.comune.misilmeri.pa.it**

**Oggetto: adempimenti per l'affidamento della riscossione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del comma 16, art. 1, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016.**

Com'è noto, l'art. 2 della L.R. 19/2005, nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione, ha previsto, salvo quanto non diversamente stabilito, l'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

A ciò si aggiunga che, per espressa previsione del comma 16 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, *"i riferimenti contenuti in norme vigenti ... agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili"*, all'Ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione».

Ne consegue che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate, a Riscossione Sicilia S.p.A., quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074."

Posto quanto sopra le amministrazioni locali(1) interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate a Riscossione Sicilia S.p.A. ed all'"Agenzia delle Entrate - Riscossione"(2), dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo, a prescindere dalla circostanza che, ad oggi, si siano o meno avvalsi di Riscossione Sicilia e di Equitalia per la riscossione dei loro tributi. Per questi ultimi, naturalmente, si continuerà a svolgere il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro la predetta data del 30 giugno.



Agente della Riscossione per le province siciliane  
Direzione Generale  
Via E. MorSELLI, 8 - 90143 Palermo

Si precisa che la delibera in argomento potrà, comunque, essere adottata dal competente organo anche in data antecedente a quella del 1° luglio 2017, fermo restando che gli effetti della stessa dovranno in ogni caso decorrere da tale data.

Ciò premesso, si comunica che Codesta spettabile amministrazione, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione sia spontanea (inclusa quella da procedura Gestione Integrata Avvisi – c.d. GIA – e da procedura Entrate Patrimoniali – c.d. EE.PP. – comunque condizionata alla sottoscrizione di apposita convenzione), che coattiva sarà tenuto a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate scritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera.

Tale dichiarazione verrà riportata sui frontespizi dei ruoli.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata "fiscalita.locale@pec.riscossionesicilia.it".

Nel ringraziarVi per la rinnovata fiducia, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(Gaetano Romano)

- 
- (1) ad eccezione di quelle che procedono all'affidamento di ruoli sulla base di contratti stipulati a seguito di una procedura posta in essere ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 446 del 1997;
- (2) Riscossione Sicilia S.p.A. per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale delle province situate nella Regione Siciliana ed "Agenzia delle Entrate-Riscossione" per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana.